

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2020
396/2020/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DEI COSTI PER LA DISPONIBILITÀ DI STOCCAGGIO STRATEGICO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1130^a riunione del 20 ottobre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito, con modifiche, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas) e il relativo allegato A recante "Regolazione in materia di garanzia di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 419/2019/R/gas) e il relativo Allegato A, recante a "Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025" (di seguito: RTSG);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 553/2014/R/gas

(di seguito: documento per la consultazione 553/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- il medesimo decreto, all'articolo 2, comma 1, lettera hh), definisce lo "stoccaggio strategico" come "*lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas*";
- l'art. 11bis (comma aggiunto dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 93/11) del suddetto decreto, inoltre, prevedeva che lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, fosse posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacità di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale;
- la previsione di cui al precedente alinea è stata ora modificata dall'art. 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/20, che, recita "*Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione*".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la delibera 67/2019/R/gas, l'Autorità ha adottato il testo integrato per la regolazione dello stoccaggio (di seguito, anche: RAST) che definisce le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di trattamento, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- ai sensi dell'articolo 22 del RAST il costo per la disponibilità di stoccaggio strategico, determinato come somma della componente di ricavo RS_R di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb), della RTSG e della quota di componente di ricavo relativa allo spazio destinato al gas strategico, è coperto – ogni anno di stoccaggio – attraverso il corrispettivo unitario variabile C^{ST} ;
- il medesimo articolo, in linea con le disposizioni normative *pro tempore* vigenti, prevede che il corrispettivo unitario variabile C^{ST} sia applicato dall'impresa

maggiore di stoccaggio ai soggetti importatori di gas naturale e ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale e che il suo valore sia determinato per ciascun anno termico dello stoccaggio dall'impresa maggiore di stoccaggio, previo coordinamento con le altre imprese di stoccaggio per i dati di competenza, dividendo il costo complessivo per la disponibilità di stoccaggio strategico per i volumi immessi in rete nell'anno solare precedente;

- l'articolo 13 della RTSG prevede che tra i ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio, rilevanti ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi, siano considerati anche i ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo a copertura della disponibilità di stoccaggio strategico di cui all'articolo 22 del RAST;
- rispetto all'assetto regolatorio ora richiamato, la novella legislativa introdotta con l'art. 60, comma 7-bis, del decreto legge 76/20, comporta che, almeno a decorrere dal prossimo anno termico di stoccaggio, i corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dalle imprese di stoccaggio per lo stoccaggio strategico devono essere costruiti in modo tale da non essere applicati direttamente agli utenti del trasporto dei punti di entrata interconnessi con l'estero, ma ai soli utenti dei punti in prelievo interconnessi con impianti di distribuzione;
- un tale intervento, sebbene risulti sostanzialmente vincolato, salvo eventuali aspetti meramente operativi che comunque non rilevano sul contenuto sostanziale della misura, devono comunque essere adottati con anticipo adeguato rispetto all'inizio del prossimo anno termico di stoccaggio, sia per esigenze di certezza nei rapporti giuridici, sia per consentire agli operatori di tenere conto del nuovo assetto nella formulazione delle offerte commerciali;
- inoltre, la richiamata natura vincolata dell'intervento dell'Autorità esclude la necessità di procedere alla preventiva consultazione, ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A.

RITENUTO CHE:

- sia necessario dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni del decreto-legge 76/20, prevedendo che, in linea con gli obiettivi di semplificazione del medesimo decreto legge, gli oneri derivanti dalla disponibilità di stoccaggio strategico siano coperti mediante l'applicazione di una componente addizionale della tariffa di trasporto, superando in tal modo anche le complessità dell'attuale assetto che prevede la sottoscrizione di un contratto tra imprese di stoccaggio e utenti per la sola gestione degli importi dovuti a copertura dei predetti oneri;
- sia, inoltre, opportuno definire con congruo anticipo le integrazioni alla regolazione attuale relative, in particolare, alle modalità di applicazione del corrispettivo a copertura degli oneri per la disponibilità dello stoccaggio strategico, alla decorrenza della sua applicazione, ai criteri per definirne l'entità, nonché alle modalità di erogazione degli importi riscossi alle imprese di stoccaggio;
- sia opportuno prevedere che il corrispettivo a copertura degli oneri per la disponibilità dello stoccaggio strategico sia applicato come una componente

- tariffaria addizionale alla tariffa di trasporto ai sensi dell'articolo 36 della RTTG;
- sia inoltre necessario prevedere che il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo a copertura degli oneri per la disponibilità dello stoccaggio strategico possa essere erogato nell'ambito del meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all'articolo 28 del RAST;
- sia infine necessario apportare le conseguenti modifiche alla RTTG, al RAST e alla RTSG

DELIBERA

1. di modificare la RTTG come segue:
 - a) al comma 36.1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
"l) la componente tariffaria CRV^{CS} , espressa in euro/Smc, a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico di cui all'articolo 22 del RAST";
 - b) al comma 36.2, lettera b), le parole " S_D e CRV^{ST} " sono sostituite con le seguenti " S_D , CRV^{ST} e CRV^{CS} " e le parole "lettere d) e i)" con le seguenti "lettere d), i) e l)";
 - c) al comma 37.11, lettera f), le parole "del corrispettivo unitario variabile CRV^{OS} " sono sostituite con le seguenti "dei corrispettivi unitari variabili CRV^{OS} e CRV^{CS} ";
2. di modificare l'articolo 22 del RAST, sostituendo i commi da 22.3 a 22.8 con i seguenti:
 - "22.3 Ai fini della copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico, determinati ai sensi del comma 22.1, si applica il corrispettivo variabile CRV^{CS} di cui al comma 36.1, lettera l), della RTTG.
 - 22.4 Il valore del corrispettivo unitario variabile CRV^{CS} è determinato per ciascun anno termico dello stoccaggio dall'impresa maggiore di stoccaggio, previo coordinamento con le altre imprese di stoccaggio per i dati di competenza, dividendo il costo complessivo per la disponibilità di stoccaggio strategico per la media dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano le reti di distribuzione nei tre anni solari precedenti.
 - 22.5 In esito alla definizione dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio in coerenza con le previsioni della RTSG, e una volta fissati i quantitativi di stoccaggio strategico dal Ministero ai sensi dell'articolo 12, comma 11ter, del decreto legislativo 164/00, l'impresa maggiore di stoccaggio determina, trasmette all'Autorità e pubblica il valore del corrispettivo unitario CRV^{CS} per il successivo anno termico. L'impresa maggiore di stoccaggio provvede altresì a comunicare a ciascuna impresa di trasporto il valore del corrispettivo CRV^{CS} e la relativa decorrenza. L'Autorità provvede ad approvare il valore del corrispettivo CRV^{CS} in sede

di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema relativo al secondo trimestre di ciascun anno.”

3. di modificare l’articolo 28 del RAST:
 - a) aggiungendo al comma 28.2, dopo la lettera b), la seguente lettera:
 - “c) l’ammontare del costo specifico d’impresa riconosciuto a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico, di cui al precedente comma 22.2.”;
 - b) sostituendo i commi 28.3 e 28.4 con i seguenti:

“28.3 Ai fini della comunicazione di cui al precedente comma 28.2, le imprese di stoccaggio considerano gli aggiornamenti:

 - a) dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio di cui alla RTSG;
 - b) dei corrispettivi di cui al precedente articolo 21, comma 4;
 - c) delle capacità conferite nelle procedure concorsuali svolte nel corso dell’anno termico dello stoccaggio.

28.4 La Cassa, previa informativa alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione di cui al comma 28.2, eroga alle imprese di stoccaggio, a valere sul “Conto oneri stoccaggio” una somma pari:

 - a) ad un dodicesimo dell’ammontare di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma;
 - b) all’ammontare comunicato di cui alla lettera b) del medesimo comma.”;
4. di modificare l’articolo 13 della RTSG, aggiungendo al comma 13.5, lettera b), dopo le parole “capacità spazio adibita a riserva strategica”, le parole “come riconosciuti dalla Cassa alle imprese di stoccaggio ai sensi dell’articolo 28 del RAST”;
5. di prevedere che le modifiche dell’articolo 22 del RAST e degli articoli 36 e 37 della RTTG, introdotte dal presente provvedimento, abbiano efficacia a partire dall’anno termico dello stoccaggio 2021/2022, ovvero a partire dall’1 aprile 2021;
6. di prevedere che la presente deliberazione e le versioni dell’RTTG, della RTSG e del RAST risultanti dalle modifiche di cui ai punti da 1 e 5 siano pubblicate sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

20 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini